

Vale l'abitazione principale per affitto e mutuo esentasse

Welfare aziendale

Precisata la definizione di prima casa per il rimborso da parte del datore di lavoro

Per i prestiti sono stati rivisti i riferimenti per il tasso da considerare

Cristian Valsiglio

Rimborso ai lavoratori senza tasse delle spese dell'affitto e gli interessi del mutuo dell'abitazione principale; nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall'agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.

Quest'anno i fringe benefit non concorrono a formare il reddito dei lavoratori entro il limite complessivo di mille euro. Tale soglia è innalzata a 2mila euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. A tal fine il lavoratore dovrà dichiarare di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Il superamento della soglia di mille o 2mila euro comporta la tassazione dell'intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti. Rientrano nelle soglie di esenzioni i buoni spesa, i buoni carburante ma anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale.

Inoltre nel 2024 sono agevolabili le somme erogate per le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli inte-

ressi sul mutuo relativo alla prima casa. Come precisato dalle Entrate per «prima casa» si intende l'abitazione principale utile per ottenere le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo o dei canoni di locazione: ossia l'abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Le spese rimborsabili esentasse devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Anché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare del lavoratore, possono essere rimborsate sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che l'immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale del lavoratore. Nelle «spese per l'affitto» rientra il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno.

Va da sé che le somme rimborsate

dal datore di lavoro non possono essere portate in detrazione in dichiarazione reddituale. Nel rispetto della privacy, il datore di lavoro deve acquisire, e conservare per eventuali controlli, la documentazione necessaria per giustificare che il rimborso è stato considerato nel limite di esenzione fiscale e contributiva. In alternativa, soluzione preferibile, il datore di lavoro può acquisire e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma. In ogni caso, il lavoratore dovrà dichiarare che non abbia richiesto a rimborso, totalmente o parzialmente, le stesse spese al medesimo datore di lavoro o ad altri.

In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, l'importo che concorre alla formazione del reddito è pari alla metà del valore determinato dalla differenza tra gli interessi calcolati al Tur (tasso ufficiale di riferimento) e quelli calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti. A tal riguardo, il DL 145/2023 ha previsto che:

- per i prestiti a tasso variabile, si deve prendere a riferimento il Tur vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- per i prestiti a tasso fisso, il Tur da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito ovvero alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo.

Tale norma è retroattivamente applicabile anche per l'anno 2023. Il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

PREMI PRODUTTIVITÀ

Tassazione al 5 per cento

Il Fisco conferma che, anche per l'anno 2024, i premi di risultato di ammontare variabile la cui erogazione è legata a incrementi di qualità, produttività, redditività, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sono tassati al 5% (in luogo del 10%).